

STATUTO ASSOCIATIVO

E.T.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE "DON ORIONE"

SEDE NAZIONALE

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "E.T.S. Associazione Nazionale di Protezione Civile Don Orione" assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica.

L'organizzazione ha sede legale in via Reggio Campi III Traversa - Piazza Fondo Versace nel comune di Reggio Calabria

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Sede centrale dell'Associazione è nella città di Reggio Calabria;

L'Associazione è costituita a carattere Nazionale.

Il Consiglio Direttivo può trasferire gli uffici della sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e comandi distaccati anche in altre città e all'estero.

Ogni sede distaccata è direttamente collegata alla sede Nazionale dove ha luogo il Consiglio Direttivo Nazionale.

I distaccamenti dell'Associazione prenderanno denominazione di "Sezione".

Ogni sezione dovrà dotarsi di proprio statuto ed atto costitutivo in armonia allo statuto Nazionale e alla normativa vigente anche in ambito locale.

La proposta di istituzione di sezioni o distaccamenti a carattere locale devono essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

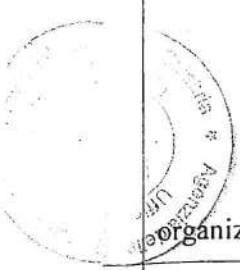
ART. 5
(Finalità e Attività)

La sezione Nazionale esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si ispira ai principi cristiani secondo cui ogni uomo ha diritto ad una vita piena che abbraccia anche il rapporto con Dio e fa sua l'espressione di Don Orione che diceva " nel più misero degli uomini brilla l'immagine di Dio". Tuttavia è aperto alla collaborazione di chiunque voglia impegnarsi con spirito di solidarietà a vantaggio delle persone, indipendentemente dal credo religioso.

L'associazione segue il Carisma di Don Orione che con i suoi eroismi nel soccorso alle popolazioni terremotate sono il faro che orientano la nostra azione oggi

Dopo il terremoto che distrusse le città di Reggio Calabria e di Messina, la capacità



organizzativa dello Stato italiano, che aveva trovato la sua unità da pochi decenni,

venne messa a dura prova dalle disastrose conseguenze di sofferenza e di morte del cataclisma.

La macchina dei soccorsi trovò validi collaboratori sia tra le fila dei civili, come degli ecclesiastici. Luigi Orione si dimostrò vero eroe di carità cristiana e divenne da allora il padre dei terremotati, non solo nel senso letterale, ma anche traslato e metaforico del termine, perché sarà padre dei terremotati della vita, dei poveri, dei malati, degli orfani

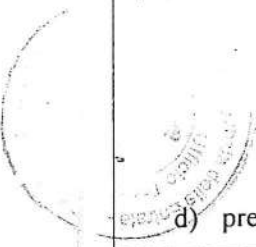
Il terremoto del dicembre 1908, lasciò tra le rovine 90 mila morti, don Orione accorse a Reggio Calabria e Messina per prestare soccorso specialmente agli orfani e divenne promotore delle opere di ricostruzione civile e religiosa.

Don Orione rinnovò gli eroismi di soccorso ai terremotati dopo il cataclisma del 13 gennaio 1915 in Abruzzo che sconvolse Avezzano e la Marsica con 30 mila vittime.

Erano gli anni della prima guerra mondiale. Don Orione percorse più volte l'Italia per sostenere le varie attività caritative, per aiutare spiritualmente e materialmente persone d'ogni ceto.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) interventi e prestazioni sanitarie;

- 
- | | |
|----|--|
| d) | prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; |
| e) | educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; |
| f) | interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; |
| g) | interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; |
| h) | organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse; |
| i) | radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; |
| j) | organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; |
| k) | formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; |

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura

non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e

successive modificazioni;

n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di

promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di

certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e

solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore

operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in

via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a

promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento

di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo

del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle

normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,

nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22

aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di

carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.

141, e successive modificazioni;

r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La sezione Nazionale opera nel territorio della Regione Calabria e attraverso le sedi collocate sul territorio Nazionale nelle Regioni in cui hanno sede le stesse.

ART. 6 (Costituzione dei Soci)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato dichiarando:

- di voler partecipare alla vita successiva dell'Associazione;



- di accettare senza riserve lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'associazione;

- di essere informato circa lo stato delle strutture, degli impianti e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività;

Per coloro che hanno un'età compresa tra i 14 e i 18 anni occorre allegare alla domanda il consenso da parte di chi esercita la patria potestà.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Categorie di soci

SOCI FONDATORI

Sono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Organizzazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto al primo Consiglio direttivo.

SOCI ORDINARI

Sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo entrano a far parte dell'Associazione;

SOCI ONORARI: sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

SOCI SOSTENITORI: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con

versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita annualmente dal

Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Organizzazione, dietro

eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale

categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto

Associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli

organi associativi, né tantomeno di essere convocati nelle assemblee sociali. Gli

associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci

Sostenitori.

SOCI VOLONTARI DEL SOCCORSO

Sono tutti i soci che accettano in modo volontario di prestare la loro opera gratuita e professionale all'interno del Corpo dei Volontari di Protezione Civile, in regola con la quota assicurativa e la certificazione medica necessaria per lo svolgimento delle attività di soccorso ivi compreso il superamento del corso di formazione per volontario del Soccorso e di Protezione Civile.

Il Corpo dei Volontari di protezione Civile è un nucleo direttamente dipendente dall'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile Don Orione le cui finalità organizzazione e funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento Interno.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne

l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Le Guardie e il Corpo dei Volontari di Protezione Civile.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail , spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di 5 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione è così composto:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Consigliere Contabile
- Consigliere per la sicurezza del personale

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei

presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi nella facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

a) Spetta al Presidente: Convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Direttivo;

b) Sovrintendere all'attività dell'Associazione attraverso il Consiglio di Amministrazione nonché al Corpo dei Volontari di Protezione Civile;

c) È la massima autorità assieme al Consiglio di Amministrazione, del Corpo dei Volontari di Protezione Civile e all'uopo autorizzate delle Guardie particolari volontarie per la protezione della natura, animali e ambiente.

d) Designa il Vice Presidente nominato dall'Assemblea dei soci, delegando parti delle sue funzioni;

e) All'interno del Consiglio di Amministrazione può deliberare, atti, norme e regolamenti senza prendere contatti con il Consiglio Direttivo ai fini del rispetto delle normative nazionali e comunitarie da parte dell'Associazione;

f) può agire assieme al Consiglio di Amministrazione direttamente sul personale nonché applicare le norme necessarie al rispetto della normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Presidente può essere destituito in caso di negligenza al dovere o gravi fatti che rechino danno all'immagine dell'Organizzazione.

Nel caso di provvedimenti giudiziari a suo carico il Presidente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente tale provvedimento e autosospendersi dalla carica.

In tal Caso il Vice Presidente pro – tempore lo sostituirà nelle funzioni ed il consiglio di Amministrazione deciderà sulla eventuale espulsione dall'Associazione, garantendo l'applicazione delle normative di riferimento sino a sentenza definitiva.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

ART. 17
(Il Vice Presidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

È nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni, in assenza del Presidente ha rappresentanza Legale di fronte a terzi nella facoltà di agire, ed è obbligato a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione che avrà cura di notificare secondo le modalità previste dalla legge al Consiglio Direttivo, le azioni intraprese;

ART. 18
(Il Segretario)

Il Segretario coadiuva l'ufficio di presidenza e ha i seguenti compiti:

- a) Provvede alla tenuta del registro dei soci
- b) È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo
- c) Provvede al disbrigo della corrispondenza



ART. 19

(Il Consigliere Contabile)

È nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni,

Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;

a) cura le entrate e le uscite, ne redige il bilancio sociale e patrimoniale consuntivo e preventivo.

b) Cura la Corrispondenza finanziaria da e per gli Istituti Bancari e/o postali, nonché i rapporti finanziari con i gestori di pubblici servizi, con i privati ecc...

c) Mantiene i rapporti con la sedi regionali

d) Coadiuvava il Presidente nella Organizzazione e Gestione delle attività delle Guardie e dei Volontari di protezione Civile.

Coadiuvava il Segretario nella redazione del bilancio.

ART. 20

(Il Consigliere Per la Sicurezza del Personale)

Il Consigliere Per la Sicurezza del Personale è nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni, cura e applica le norme previste in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare tiene il registro degli infortuni, degli estintori dei fogli di presenza e di viaggio dei volontari impegnati in emergenza o attività associative.

ART. 21

(Il Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto:

- dai membri del Consiglio di Amministrazione
- dai Presidenti delle varie sedi Regionali e/o Locali .

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale

- l'emanazione di norme e regolamenti associativi;
- il controllo dell'andamento dell'Associazione sul territorio Nazionale ;
- la vigilanza del rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la promozione ed approvazione di progetti a carattere nazionale .

ART. 22

(Corpo dei Volontari di protezione Civile)

L'Associazione quale organismo di Volontariato di Protezione Civile si avvale di un corpo di volontari adeguatamente formati per tali attività secondo i termini fissati dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Coordinamento spetta ai vari livelli Regionali e Provinciali dei distaccamenti locali.

La Gestione dell'intero Corpo spetta alla Sede Nazionale dove tutti i Coordinamenti fanno capo.

Al Corpo di Volontari di Protezione Civile può affiancarsi l'attività di vigilanza e Protezione Ambientale.

ART. 23

(Risorse economiche)

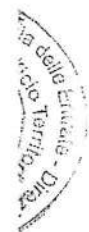
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione



, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso ogni sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'eventuale alienazione di beni intestati alle sedi territoriali dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di scioglimento di una delle sedi, la proprietà dei beni dovrà essere trasferita alla sede Nazionale.

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 27

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Scioglimento delle Sedi)

Ogni sede può deliberare il suo scioglimento con l'obbligo di destinare il suo patrimonio economico e materiale alla sede Nazionale.

Lo Scioglimento della Sede dovrà essere deliberato con votazione all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

ART. 29
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 30
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

2021/11/10 10:00

ART. 33
(Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

L'associazione deve assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 34
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Reggio Calabria li